

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

303/2026/R/GAS

**MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ
TECNICA, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 21 OTTOBRE 2022**

**Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale**

6 agosto 2026

Premessa

Il presente documento per la consultazione prospetta la revisione delle modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

In particolare, con il presente documento per la consultazione sono proposti nuovi criteri per la definizione del prezzo fisso massimo per l'assegnazione del servizio, da applicarsi a decorrere dall'anno termico 2026-27.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) **entro il 30 settembre 2026**, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati. In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

Tel. 02-65565290

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

1. Contesto di intervento e oggetto della consultazione

Il decreto 21 ottobre 2022 del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministro)¹ prevede un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*.

L'articolo 2, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto) prevede che l'interrompibilità sia articolata in un servizio:

- a) *di punta* per la riduzione a breve dei picchi di consumo con modalità differenti in base al preavviso e alla durata²; e,
- b) *mensile* di riduzione dei consumi, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministero), sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, entro il 30 ottobre di ogni anno indica all'Autorità i volumi massimi giornalieri da reperire tramite i servizi di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione.

Il decreto prevede infine che l'attivazione del servizio di interrompibilità avvenga secondo le modalità del Piano di emergenza del sistema del gas naturale di cui al Regolamento (UE) 2017/1938 vigente al momento della stessa attivazione.

L'articolo 1 del decreto dispone che l'Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura. All'articolo 2 si prevede, nello specifico, che l'Autorità stabilisca le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e fissi i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio.

Nell'ambito della presente consultazione si prospetta la revisione dei criteri di definizione dei prezzi massimi per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica relativamente al solo servizio di punta. In particolare, nel paragrafo 2 sono richiamati i criteri sinora adottati per la fissazione dei prezzi massimi del servizio, mentre nel paragrafo 3 sono prospettate le misure di intervento oggetto del presente documento per la consultazione.

Per quanto riguarda il servizio *mensile* non si ritengono al momento necessari interventi in relazione alle modalità attuative già adottate dall'Autorità che si basano sul differenziale di costo connesso al mantenimento del gas in stoccaggio tra l'inverno per il quale si richiede la misura e quello successivo. Peraltro, tale servizio è funzionale alla gestione di una potenziale scopertura anche del volume

¹ Il decreto 21 ottobre 2022 ha sostituito il precedente decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 settembre 2020 in materia di interrompibilità tecnica dei consumi dei clienti industriali contenente disposizioni analoghe in relazione alle competenze e modalità operative.

² In particolare, il decreto distingue due tipologie di servizi di punta:

- servizio di punta A: da attivarsi con un preavviso di 24 ore per una durata massima di tre giorni consecutivi;
- servizio di punta B: da attivarsi con un preavviso di 48 ore per una durata minima di tre giorni consecutivi e massima di 5 giorni lavorativi.

invernale, situazione che il Ministero ha ritenuto sussistere nei soli periodi invernali degli anni termici 2022-2023 e 2023-2024 per i quali ha indicato volumi da approvvigionare per il servizio.

2. La regolazione dell'Autorità del servizio di interrompibilità

Per ciascun anno termico in cui è stata richiesta la disponibilità del servizio di interrompibilità, a partire dalla prima attuazione relativa all'anno termico 2020/2021, l'Autorità ha definito gli aspetti di competenza con provvedimenti validi per il medesimo anno. Nel corso degli anni la regolazione dell'Autorità si è progressivamente perfezionata tenendo conto degli esiti del meccanismo, sino a raggiungere un assetto stabile a decorrere dall'anno termico 2022/2023. Da questa data il contenuto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato fatto salvo l'aggiornamento dei parametri economici.

L'assetto del servizio di interrompibilità nella sua ultima versione prevede che al cliente interrompibile sia riconosciuto un corrispettivo fisso per la disponibilità all'interruzione (espresso in €/Smc/g) e uno variabile applicato ai volumi effettivamente ridotti in caso di attivazione.

Il corrispettivo fisso è, per ciascun soggetto assegnatario, pari a quello indicato nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura concorsuale di assegnazione del servizio. Tale corrispettivo non può essere superiore al valore massimo annualmente definito dall'Autorità con proprio provvedimento. Il corrispettivo indicato dal soggetto assegnatario è anche il parametro sulla base del quale è formato l'ordine di merito economico con il quale sono selezionate le offerte ricevute.

Il corrispettivo variabile è invece definito dall'Autorità con cadenza annuale³ ed è differenziato sulla base di due opzioni con le quali l'operatore può aderire al servizio, ossia:

- servizio di punta con cessione: qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi e a consegnare, per il tramite dell'utente del bilanciamento, all'impresa maggiore di trasporto presso il PSV i quantitativi di gas oggetto di riduzione;
- servizio di punta senza cessione: qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi senza cessione dei corrispondenti volumi all'impresa maggiore di trasporto.

Nel caso del servizio con cessione, il corrispettivo variabile è pari alla somma di una componente uguale a 0,73 €/Smc⁴ riconosciuta al cliente finale ed applicata ai quantitativi ridotti e una componente aggiornata annualmente pari al valore del gas valutato al momento della procedura di selezione sulla base delle quotazioni *forward*; tale componente è riconosciuta al cliente finale per il tramite dell'utente del bilanciamento a cui sono riconosciuti gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura tenendo conto anche dei quantitativi effettivamente ridotti. Nel caso del servizio senza cessione, invece, al cliente finale è riconosciuto un corrispettivo pari alla differenza tra il corrispettivo variabile applicato al servizio con cessione e il prezzo al PSV riferito al giorno gas oggetto di riduzione dei prelievi se positiva, ovvero viene applicato un corrispettivo pari alla

³ La deliberazione 511/2020/R/gas, con la quale è stata data attuazione per la prima volta il meccanismo (anno termico 202/2021) prevedeva che i soggetti partecipanti indicassero nell'offerta sia il corrispettivo fisso che quello variabile e che la selezione dei soggetti aggiudicatari avvenisse sulla base dell'ordine di merito economico stilato tenendo conto della combinazione dei due corrispettivi. A partire dall'anno termico 2022/2023, l'Autorità con la deliberazione 649/2022/R/gas ha previsto, al fine di favorire una maggiore semplicità delle procedure ed alla luce degli esiti delle procedure effettuate nei precedenti anni termici, che il solo corrispettivo fisso costituisca oggetto dell'offerta.

⁴ La valorizzazione di tale componente tiene conto del differenziale di prezzo, a parità di contenuto energetico, tra il gasolio (preso a riferimento quale combustibile alternativo) e il gas naturale calcolato al momento della prima applicazione dell'interrompibilità tecnica dei clienti industriali (deliberazione 511/2020/R/gas).

differenza tra il medesimo prezzo al PSV e il corrispettivo variabile riconosciuto al servizio con cessione.

Non si ritiene necessario modificare i criteri di calcolo del corrispettivo variabile: pertanto, nel seguito si focalizzerà l'attenzione solo sui corrispettivi fissi massimi.

3. La determinazione dei corrispettivi fissi massimi per il servizio di interrompibilità di punta

Il valore massimo del corrispettivo fisso P_i^{max} , previsto per l'aggiudicazione del servizio di interrompibilità, è stato definito, nell'ipotesi di sola applicazione del corrispettivo fisso, sulla base del costo che il sistema dovrebbe sostenere in mancanza di tale servizio per far fronte a una situazione di mancata copertura della domanda di pari entità (C_{ra}) e della probabilità di attivazione della misura (P_a). Più nel dettaglio:

$$P_i^{max} = C_{ra} \times P_a$$

La risorsa alternativa da attivare in mancanza del servizio è stata individuata nella misura di interruzione obbligatoria dei consumi industriali (distacco forzoso) prevista dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale definito dal MASE⁵.

In prima applicazione, ai fini dell'individuazione del costo del distacco forzoso (di seguito: anche *CoDG* o *Cost of Disruption of Gas*), l'Autorità ha tenuto conto di quanto emerso nell'ambito dello studio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) "*Study on the estimation of the cost of disruption of gas supply in Europe*" pubblicato nel 2018.

Lo studio ACER si proponeva di fornire modalità applicative delle metodologie esistenti per produrre delle stime del costo del distacco forzoso.

Nell'ambito del medesimo studio ACER sono state, inoltre, raccolte indicazioni sui valori del *CoDG* proposti tramite un questionario somministrato ai clienti finali industriali italiani. Pertanto, il soggetto industriale è stato chiamato a esprimere le proprie preferenze in merito al valore realistico del *CoDG* qualora non avesse concordato con i valori espressi nello studio.

Per la determinazione del *CoDG* l'Autorità ha assunto un costo base per il distacco forzoso di 1.634 €/MWh tenendo conto dei valori emersi dal questionario somministrato da ACER agli industriali italiani nell'ambito del richiamato studio. A tale valore è stato applicato un coefficiente "partecipazione" pari a 1,4 per non escludere in partenza dall'adesione i clienti industriali caratterizzati da un maggiore costo, ottenendo un costo per il distacco forzoso pari a 2288 €/MWh, corrispondente a 24,2 €/Smc.

Quindi la deliberazione 511/2020/R/gas, tenuto conto di una probabilità di accadimento stimata in 5 giorni ogni 20 anni, ha fissato il prezzo fisso massimo di offerta (combinato ad un prezzo variabile nullo) pari a 6 €/Smc (571,9 €/MWh), calcolato come di seguito:

$$P_i^{max} = 24,2 \times 0,25 = 6,0 \frac{\text{€}}{\text{Smc}} / g = 571,9 \text{ €/MWh/g}$$

Come detto, nel primo anno termico di applicazione (2020/2021), il partecipante indicava nell'offerta anche il corrispettivo variabile nel rispetto di un vincolo complessivo volto a perseguire una sostanziale invarianza di costo delle combinazioni di prezzi fissi e variabili massimi. In particolare,

⁵ Adottato con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 27 ottobre 2023.

era stato stabilito che a fronte di un corrispettivo fisso F_i (comunque inferiore a P_i^{max}) il corrispettivo variabile non potesse essere superiore a un valore pari a $\frac{P_i^{max} - F_i}{P_a}$.

Tale quantificazione è stata confermata anche per l'anno termico successivo.

A decorrere dall'anno termico 2022/2023 lo stato di tensione del sistema derivante dalla riduzione delle importazioni dalla Russia conseguenti alla crisi con l'Ucraina, con il conseguente aumento della probabilità di attivazione della misura, ha comportato un aggiornamento al rialzo dei corrispettivi. Inoltre, a partire dal medesimo anno termico il Ministero ha previsto una diversa articolazione nelle modalità di offerta del servizio prevedendo la possibilità per il cliente industriale di aderirvi offrendo un maggior numero di attivazioni e per un numero maggiore di giorni.

L'Autorità ha definito il proprio intervento con la deliberazione 649/2022/R/gas, prevedendo quanto segue:

- la possibilità di offrire il solo corrispettivo fisso, mentre il corrispettivo variabile è stato posto pari a 0,73 €/Smc (opzione con cessione al netto del valore *forward* del gas);
- il corrispettivo massimo, relativo al numero massimo di giorni di attivazione della misura già previsto l'anno precedente (12 giorni), è stato aumentato da 6 a 12 €/Smc/g in ragione della maggiore probabilità di attivazione della misura;
- nel caso di disponibilità di attivazione per un numero maggiore di giorni (15 o 18) il premio massimo è stato dimensionato in misura proporzionale (rispettivamente 15 e 18 €/Smc/g).

Tuttavia, nonostante il forte aumento dei premi rispetto a quelli previsti per i precedenti anni termici, l'offerta è risultata significativamente inferiore ai quantitativi domandati (vedi *Tabella 1*) con un approvvigionamento pari al 32% dei quantitativi richiesti per il servizio.

Alla luce di questi risultati, la successiva deliberazione 563/2023/R/gas ha confermato, per l'anno termico 2023/2024, i premi fissi massimi per il servizio di punta definiti con la deliberazione 649/2022/R/gas. A tal fine l'Autorità ha tenuto conto contestualmente del fatto che:

- i) la minore probabilità associata all'attivazione della misura, rispetto al precedente anno termico (anche alla luce del maggior riempimento degli stoccaggi e delle nuove capacità di importazione del sistema del gas), avrebbe richiesto un aggiornamento al ribasso; e che
- ii) l'opportunità di cogliere eventuali disponibilità che non si erano manifestate, per effetto della percezione di premi non coerenti con la probabilità di attivazione, avrebbe richiesto un aggiornamento al rialzo.

A fronte di un risultato parziale dei quantitativi allocati anche nell'anno 2023/2024, con la deliberazione 458/2024/R/gas, l'Autorità ha ulteriormente confermato, per l'anno termico 2024/2025, i premi fissi massimi per il servizio di punta, ritenendo ancora valide le valutazioni espresse l'anno precedente. Per l'anno termico 2024/2025 il fabbisogno del servizio di interrompibilità indicato dal Ministero è stato, per la prima volta, completamente soddisfatto.

Da ultimo, con la deliberazione 507/2025/R/gas, l'Autorità, per l'anno termico 2025/2026, ha definito corrispettivi massimi fissi inferiori a quelli degli anni precedenti. Ciò in considerazione degli sviluppi infrastrutturali intervenuti che hanno ridotto la probabilità di attivazione rispetto ai precedenti anni, del persistere di elementi di incertezza a livello internazionale in relazione all'approvvigionamento conseguenti e dell'opportunità di mantenere un livello dei corrispettivi massimi tale da non comportare una riduzione dell'offerta con esiti insoddisfacenti sul fronte dell'approvvigionamento dei quantitativi richiesti per il servizio di *punta*.

Tabella 1 – Quantitativi approvvigionati rispetto a quelli domandati per il servizio di interrompibilità

Anno termico	Quantitativi domandati [MSmc/giorno]	Quantitativi approvvigionati [MSmc/giorno]	Domanda soddisfatta (%)
2020/2021	10,0	7,8	78%
2021/2022	12,0	4,8	40%
2022/2023	12,0	3,9	32%
2023/2024	12,0	9,7	81%
2024/2025*	13,1	15,0	114%
2025/2026*	17,2	18,8	109%

Nota: negli anni termici contrassegnati con l'asterisco i volumi approvvigionati sono risultati maggiori a quelli domandati in ragione dell'integrale accettazione (prevista dalla regolazione) dell'ultima offerta risultata aggiudicataria sulla base dell'ordine di merito economico.

Tabella 2 – Corrispettivi fissi e variabili massimi riconosciuti per il servizio di punta dell'interrompibilità

Anno termico	Delibera	Numero massimo attivazioni	Numero di giorni di attivazioni	Corrispettivo fisso massimo (€/Smc)	Corrispettivo fisso massimo (€/MWh)	Corrispettivo variabile (€/Smc)	Corrispettivo variabile (€/MWh)
2020/2021	511/2020	4	12	6	571,90	0,88	83,23
2021/2022	586/2021	4	12	6	571,90	1,95	184,44
2022/2023	649/2022	4	12	12	1134,99	2,06	194,84
		5	15	15	1418,74		
		6	18	18	1702,49		
2023/2024	563/2023	4	12	12	1134,99	1,23	116,34
		5	15	15	1418,74		
		6	18	18	1702,49		
2024/2025	458/2024	4	12	12	1134,99	1,21	114,45
		5	15	15	1418,74		
		6	18	18	1702,49		
2025/2026	507/2025	4	12	9	851,24	1,08	102,05
		5	15	12	1134,99		
		6	18	15	1418,74		

Nota: nella tabella sono riportati i valori massimi dei corrispettivi fissi per cui le offerte di riduzione dei consumi gas dei clienti industriali sono accettate o il range nel quale è ricompreso tale valore massimo; in particolare il valore del corrispettivo fisso varia a seconda del numero di attivazioni, compreso tra 4 e 6. Il valore di 12 €/Smc/g corrisponde alla disponibilità per 4 attivazioni e il valore 18 €/Smc/g alla disponibilità per 6 attivazioni. Nelle edizioni fino all'anno termico 21-22, il numero di attivazioni era fisso e pari a 4. I valori del corrispettivo variabile riportati in tabella sono riferiti al servizio con cessione richiamato al paragrafo 2.

4. Nuovi elementi di valutazione per la determinazione dei corrispettivi fissi massimi

La deliberazione 541/2022/R/gas, contenente le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro n. 541 del 21 dicembre 2021, prevede che le imprese beneficiarie trasmettano alla Cassa per i servizi energetici e ambientali alla fine dell'anno t informazioni circa i consumi medi di gas naturale e il valore aggiunto lordo medio (VAL) relativi al periodo di riferimento (triennio $t-4$, $t-3$, $t-2$). In particolare, per ciascuna impresa i -esima, relativamente al periodo di riferimento vengono raccolti i valori medi del:

- Fatturato (FAT_i);
- valore aggiunto lordo della produzione (VAL_i);
- costo del gas naturale (Cg_i);
- consumi di gas naturale ($consumi_i$).

La disponibilità di tali dati consente di effettuare valutazioni ulteriori sul costo del distacco forzoso. In particolare, può essere assunto che tale costo, per unità di consumo, relativo all'impresa i -esima, sia determinato come di seguito:

$$CoDG_i = \frac{VAL_i + Cne_i}{consumi_i} \text{ €/MWh}$$

dove:

VAL_i è il valore aggiunto che andrebbe perso a fronte della mancata produzione, dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione calcolati sulla base delle voci del conto economico secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile⁶;

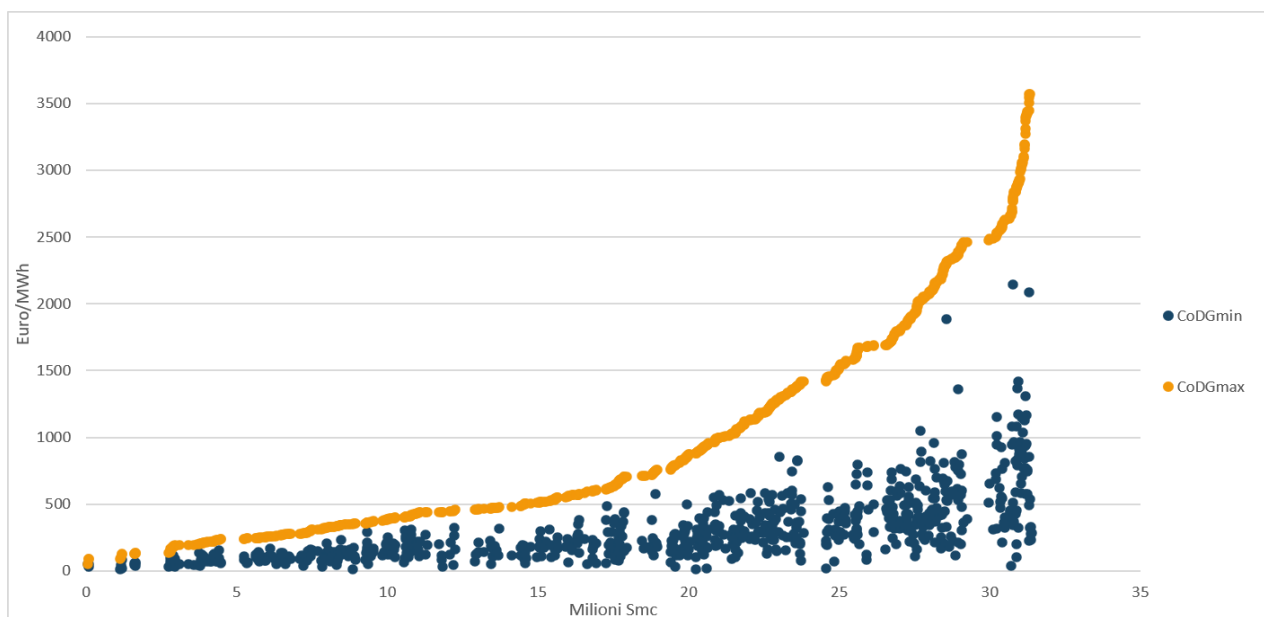
Cne_i sono i costi non evitabili anche in caso di mancata produzione e che non possono essere altrimenti recuperati. Il valore di questa componente per ciascuna imprese non è oggetto di comunicazione. Tuttavia, esso appare compreso fra un valore nullo nell'ipotesi in cui tutti costi siano evitabili ed un valore massimo calcolato sottraendo al fatturato il valore lordo della produzione (VAL_i) e il costo del gas naturale nell'ipotesi in cui solo il costo del gas sia evitabile;

$consumi_i$ sono i consumi di gas naturale.

Il valore del $CoDG_i$ di ciascuna impresa, sotto queste ipotesi, appare compreso tra un valore minimo $CoDG_{i,min} = \frac{VAL_i}{consumi_i}$ e un valore massimo $CoDG_{i,max} = \frac{FAT_i - Cg_i}{consumi_i}$.

Nel *Grafico 1* con riferimento ai dati trasmessi nell'anno 2025 e relativi al triennio 2021-2023, è rappresentata la distribuzione dei valori di $CoDG_{i,min}$ e $CoDG_{i,max}$ come sopra determinati delle imprese gasivore. I valori sono ordinati per ciascuna impresa secondo l'ordine crescente di $CoDG_{i,max}$ in funzione della somma del consumo medio giornaliero delle imprese aventi valore di $CoDG_{i,max}$ non superiore.

Grafico 1 – CoDG minimo e massimo delle imprese gasivore e i consumi cumulati (asse x) relativi al triennio 2021-2023



⁶ Il costo della produzione Cp_i preso a riferimento sulla base delle previsioni della Determina del 24 settembre 2020 n. 17/2020 è composto dalle voci di bilancio: B6 – costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; B7 – costi per servizi, B8 – costi per godimento di beni di terzi e B11 – variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Allo scopo di individuare il valore monetario da attribuire al *CoDG*, sulla base del quale determinare il corrispettivo fisso massimo di offerta, è opportuno tener conto della domanda, in termini di quantitativi richiesti per il servizio di interrompibilità tecnica, nonché della necessità di garantire un ampio bacino di potenziali partecipanti anche al fine di favorire una maggiore competitività delle procedure.

Infatti, il corrispettivo fisso massimo definito dall'Autorità rappresenta una base d'asta per lo svolgimento della procedura concorsuale e non il costo del servizio che è invece determinato dagli esiti delle procedure concorrenziali con le quali il servizio medesimo è affidato. Per raggiungere i benefici attesi dal confronto concorrenziale delle offerte è opportuno che le condizioni definite consentano ampia partecipazione alle procedure concorsuali. In tal senso il corrispettivo fisso massimo costituisce un limite volto a prevenire eventuali risultati eccessivamente onerosi senza limitare in partenza la potenziale partecipazione.

Tali esigenze appaiono soddisfatte considerando ai fini della determinazione del corrispettivo fisso massimo il 75° percentile del $CoDG_{i,max}$ di cui al *Grafico 1* (pari a 1815 €/MWh). Ad esso corrisponde una disponibilità di 27 MSmc/g che garantisce comunque un sufficiente margine anche rispetto al fabbisogno massimo sinora richiesto (pari a 17,2 MSmc/g per l'anno termico 2025/2026) e approvvigionato (pari a 18,8 MSmc/g per l'anno termico 2025/2026).

Ai fini della definizione del premio massimo occorre inoltre effettuare alcune valutazioni anche in relazione alla probabilità di attivazione della misura. Nella prima attuazione della misura era stata individuata una sua probabilità di attivazione con frequenza ventennale in coerenza con lo standard di approvvigionamento del Regolamento (UE) 2017/1938⁷ per le punte di freddo, ed una durata dell'attivazione di cinque giorni.

A fronte dell'aumento sino a 18 giorni del numero di giorni per i quali può essere attivata la misura, occorre valutare la probabilità associata a durata maggiore ai 5 giorni. A tal fine si ritiene opportuno fare riferimento ad eventi di natura *non climatica* che possono avere durata pari o superiore al mese, quali a titolo esemplificativo: crisi geopolitiche, interruzioni tecniche, danneggiamento delle infrastrutture etc. A tali eventi si ritiene applicabile una probabilità di accadimento di una volta ogni 50 anni.

In sintesi, come rappresentato nella seguente tabella 3, è possibile definire una probabilità P_a per:

- l'emergenza climatica pari al 5% nei primi 5 giorni e nulla nei successivi; e,
- l'emergenza non climatica pari al 2% per tutti i giorni di potenziale attivazione della misura.

⁷ Temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. I giorni di attivazione della misura pari a cinque giorni considera la riduzione dei consumi che si registra normalmente nei fine settimana.

Tabella 3 – Probabilità associate ai giorni di attivazione del servizio in funzione allo scenario

Giorno di attivazione	Emergenza climatica	Emergenza non Climatica
1	0,05	0,02
2	0,05	0,02
3	0,05	0,02
4	0,05	0,02
5	0,05	0,02
6	0	0,02
7	0	0,02
8	0	0,02
9	0	0,02
10	0	0,02
11	0	0,02
12	0	0,02
13	0	0,02
14	0	0,02
15	0	0,02
16	0	0,02
17	0	0,02
18	0	0,02

Si ritiene inoltre che le due combinazioni di probabilità e numero di giorni siano le stesse per le due tipologie del servizio di punta (servizio A attivazione con preavviso di 24 ore per una durata massima di tre giorni consecutivi e servizio B attivazione con un preavviso di 48 ore per una durata minima di tre giorni consecutivi e massima di 5 giorni). Ciò in quanto è possibile procedere a distinte e successive “chiamate” dello stesso servizio o di combinazioni dei due, al fine di garantire continuità nella riduzione dei prelievi anche oltre i giorni previsti da ciascun servizio per una singola attivazione.

Definite le probabilità di accadimento per ciascun giorno del servizio è possibile, per ciascuno dei due scenari, determinare una probabilità cumulata associata all’attivazione della misura cumulata sui giorni di potenziale attivazione dell’interruzione come di seguito:

$$P_a = \sum_{i=1}^N P_{a,i}$$

dove

$P_{a,i}$ è la probabilità associata al giorno i -esimo di interruzione;

N è il numero massimo di giorni di potenziale attivazione della misura per cui è stata offerta la disponibilità (pari a 12, 15 e 18 in base all’assetto adottato nelle ultime edizioni del meccanismo).

Il valore del corrispettivo fisso massimo P_i^{max} può essere calcolato, per ciascuna disponibilità di attivazione, impostando un’invarianza tra il costo dell’interruzione valutato sulla base del CoDG, pesato per la relativa probabilità e il costo della misura calcolato come somma del corrispettivo variabile pesato per la relativa probabilità di attivazione e del corrispettivo fisso. In altri termini, si considera la seguente equivalenza:

$$CoDG \cdot P_a = P_i^{max} + V^P \cdot P_a$$

Da cui si ha:

$$P_i^{max} = (CoDG - V^P) \cdot P_a$$

Per ciascuna disponibilità di giorni di attivazione ($N=12, 15, 18$) si ritiene di assumere il maggiore valore della probabilità cumulata di attivazione P_a dei due scenari considerati, ossia:

$$P_i^{max} = (CoDG - V^P) \cdot \max \left[\sum_{i=1}^N P_{a,i}^c ; \sum_{i=1}^N P_{a,i}^{nc} \right]$$

dove:

$CoDG$ è il costo del distacco forzoso. Sulla base di quanto sopra esposto, esso risulterebbe pari a 19 €/Smc (1815 €/MWh), come sopra evidenziato;

V^P è il corrispettivo variabile unitario riconosciuto al cliente finale per i quantitativi ridotti, al netto del valore *forward* del gas, calcolato quale differenza tra il prezzo medio di un combustibile alternativo, che per le finalità del presente documento è individuato nel gasolio per riscaldamento, e il prezzo medio del gas al PSV nel triennio precedente al mese di aggiornamento (ai fini del calcolo i prezzi sono comprensivi delle accise). Tale corrispettivo variabile relativamente al periodo agosto 2023 – luglio 2026 è pari a 0,74 €/Smc (70 €/MWh);

$P_{a,i}^c$ è la probabilità associata al giorno *i-esimo* di interruzione nello scenario di emergenza climatica (pari a 0,25 per N=12, 15, 18);

$P_{a,i}^{nc}$ è la probabilità associata al giorno *i-esimo* di interruzione nello scenario di emergenza non climatica (pari a 0,24 per N=12, 0,30 per N=15 e a 0,36 per N=18).

Tenendo conto di quanto sopra, ne deriverebbe una valorizzazione del corrispettivo fisso massimo P_i^{max} pari a 4,6 €/Smc/g, 5,5 €/Smc/g e 6,6 €/Smc/g rispettivamente per N=12, 15 e 18.

Si propone di applicare questa nuova metodologia di calcolo dei corrispettivi fissi massimi a partire dal prossimo anno termico. I risultati numerici potranno essere mantenuti fissi ad esempio su base triennale, per poi essere oggetto di aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dalle imprese a forte consumo di gas e di eventuali aggiornamenti nella valutazione delle probabilità di attivazione del servizio.

Q1: si ritiene che la proposta di valorizzazione monetaria del costo del distacco forzoso presentata nel documento sia adeguata. Se no, per quali motivi?

Q2: si condividono le assunzioni prospettate in merito alla probabilità di attivazione della misura. Se no, per quali motivi?

Q3: si condividono le proposte relative alla determinazione dei premi fissi massimi? Se no, per quali motivi?

5. Ulteriori possibili interventi sulla regolazione dell'interrompibilità

L'attuale assetto regolatorio prevede che le offerte per i servizi di punta siano accettate esclusivamente per intero anche qualora comportino il superamento dei quantitativi massimi da approvvigionare definiti dal Ministero.

In esito alle ultime due procedure per l'assegnazione del servizio, in applicazione delle richiamate previsioni, sono stati approvvigionati significativi quantitativi eccedenti quelli domandati. Nello specifico sono stati reperiti 15 MSmc/g rispetto ai 13 MSmc/g (+13%) richiesti con la procedura

relativa all'anno termico 2024/2025 e 18,8 MSmc/g rispetto ai 17,2 MSmc/g (+9%) domandati per l'anno termico successivo.

Al fine di evitare che vengano approvvigionati quantitativi significativamente superiori rispetto al fabbisogno, si ritiene opportuno introdurre un limite massimo ai quantitativi oggetto di una singola offerta, ad esempio: 0,5 MSmc/g. In questo caso, il cliente industriale/aggregatore che volesse offrire quantitativi ulteriori dovrà presentare più di un'offerta.